

COPIA IN PIU

Ministero
della Marina Mercantile
Dir Gen Demanio Marittimo
e dei Porti

Roma, 24 aprile 1973

A Tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDI

Div I Sez I
Prot N 514322
A 2 50

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime per scopi balneari -
Istruzioni di massima

Circolare Titolo Demanio Marittimo

Serie II n 136

*l punto 1.0
proposto
alle
nr 143
del 17.1.74*

1) Questo Ministero, con circolare n 133 in data 18 gennaio 1973, ha invitato codeste Capitanerie a dare una più incisiva ed estesa attuazione alla precedente circolare n 101 in data 16 maggio 1967 riguardante l'opportunità, in relazione alle specifiche situazioni locali, di limitare le nuove concessioni demaniali marittime per scopi balneari ed eventualmente anche i rinnovi delle concessioni stesse soltanto alle aree strettamente necessarie all'occupazione con impianti ed attrezzature balneari, restando tutto l'arenile rimanente libero e gratuito al pubblico uso.

Da parte dell'Associazione Concessionari balneari della Liguria viene ora fatto presente che l'adozione rigida dei principi contenuti nelle dette circolari agli stabilimenti balneari esistenti, a l'atto del rinnovo delle concessioni, comporterebbe un grave pregiudizio al turismo balneare, specie quello qualificato e straniero.

Ciò vale soprattutto per coste come quelle della Liguria con spiagge insufficienti .

Se gli stabilimenti balneari dovessero permettere il libero e gratuito accesso di tutti alle spiagge non sarebbero più in condizioni di garantire alla propria clientela nazionale e straniera quei servizi caratteristici degli stabilimenti stessi, tra cui la garanzia della sorveglianza e dell'assistenza dei bagnanti in mare, la sicurezza dai furti, l'ordine, la tranquillità, la tutela della moral e l'ambiente elevato.

Questo Ministero ritiene giustificate le preoccupazioni della detta Associazione e nella considerazione che la liberalizzazione delle spiagge non deve comportare alcun pregiudizio all'industria balneare, ritiene opportuno che codeste Capitanerie attuino i principi contenuti nelle circolari nn. 101 e 133 soprattutto alle nuov

concessioni balneari e sempre che la situazione ambientale lo richieda.

Sulle spiagge ancora libere si potranno adottare i criteri informativi delle due circolari suddette oppure contemperarli, ove si dimostrerà più opportuno, con quelli tradizionali relativi agli stabilimenti balneari pubblici, quali risultano dalla circolare n. 65 del 19 settembre 1963.

Per quanto riguarda invece i rinnovi delle concessioni balneari si ritiene opportuno che si proceda solo eccezionalmente e con la massima cautela all'adozione dei principi di cui alle due circolari richiamate e comunque sempre in casi di necessità:

2) Si conferma che l'apertura all'esercizio degli stabilimenti balneari pubblici all'inizio di ogni stagione balneare è subordinata soltto al conseguimento dell'autorizzazione dell'Autorità di P. S. e non al nulla osta sanitario, il quale sarà chiesto dalla stessa Autorità.

3) Com'è noto, questo Ministero ha prescritto l'anno scorso l'adozione del pallone Ambu da parte di tutti gli stabilimenti balneari.

Allo scopo di evitare spese inutili codeste Capitanerie esamineranno la possibilità, sempre che sia garantita la pubblica incolumità, di prescrivere l'adozione di un solo pallone Ambu per gruppi di piccoli stabilimenti vicini, inclusi in fronti da 200 a 300 metri lineari.

IL MINISTRO

F. toLUPIS

e p c c

Il Direttore di Divisione

Agnes



RAG/vc